

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 10 giugno

26/2016

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna in un unico Comune denominato Riviera

(del 18 aprile 2016)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 25 novembre 2015 n. 7149 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna in un nuovo Comune denominato Riviera, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto e del Circolo di Riviera. Il comprensorio del Circolo di Riviera corrisponde a quello del Distretto.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero e del Codice delle obbligazioni.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 31 membri. Le Commissioni del Consiglio comunale saranno inizialmente composte da 7 membri.

²Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

Art. 5 ¹Per l'elezione del primo Consiglio comunale vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

- circondario 1: Cresciano
- circondario 2: Iragna
- circondario 3: Lodrino
- circondario 4: Osogna

²Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

Art. 6 A favore del nuovo Comune di Riviera sono stanziati i seguenti aiuti finanziari all'aggregazione:

- a) **1,8 milioni di franchi** per il finanziamento di investimenti comunali, escluse opere di manutenzione, rifacimento e quelle in infrastrutture del genio civile. L'aiuto è pensato ad esempio per l'edificazione di nuove strutture o l'ampliamento di quelle esistenti nell'ambito della scuola, degli anziani, oppure altre opere che favoriscano l'incontro e lo sviluppo culturale e sociale della popolazione, alle condizioni seguenti:
1. questi aiuti vanno in aggiunta ad eventuali sussidi di cui il nuovo Comune potrà beneficiare in forza di leggi specifiche, ritenuto che, per ogni singolo progetto, non potranno superare il 50% del costo al netto di altri possibili contributi;
 2. le relative realizzazioni dovranno essere messe in opera (inizio dei lavori) entro 6 anni dalla nascita del nuovo Comune. Tale termine potrà essere prorogato dal Consiglio di Stato per fondati motivi, dietro istanza del nuovo Municipio;
 3. contestualmente al primo piano finanziario, il nuovo Municipio presenterà al Consiglio di Stato per approvazione un piano delle opere che indichi gli investimenti per i quali intende far capo al suddetto aiuto con un'indicazione temporale della loro realizzazione;
 4. il versamento avverrà dietro presentazione della liquidazione. Potranno essere versati degli acconti previa presentazione dei giustificativi dei pagamenti avvenuti;
- b) **1 milione di franchi** dal credito quadro di 120 milioni di franchi approvato dal Gran Consiglio il 30 gennaio 2007, con lo scopo di neutralizzare la situazione di eccedenza passiva di Iragna e consentire di consolidare una situazione di partenza del nuovo Comune con un moltiplicatore iniziale del 95%, analogamente al tipo di risanamento finanziario riconosciuto ai nuovi Comuni delle periferie, alle condizioni seguenti:
1. l'importo sarà versato al nuovo Comune dopo la sua entrata in funzione;
 2. l'aiuto straordinario di risanamento vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio a medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987);
 3. il Municipio del nuovo Comune presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo;
- c) **1 milione di franchi** quale aiuto ai sensi dell'art. 14 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 per il finanziamento dell'investimento relativo all'edificazione di una nuova struttura scolastica polivalente a Cresciano, destinata a rafforzare e completare le infrastrutture del nuovo Comune.

Art. 7 ¹Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza del settembre 2015.

²In particolare, il Consiglio di Stato si impegna a rilanciare e a sostenere la realizzazione delle gallerie della Riviera, così come contenuto nel progetto "AlpTransit Ticino" approvato dalla popolazione svizzera nel corso della votazione popolare del 27.9.1992.

Art. 8 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1. gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 9 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna. Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 10 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, unitamente al suo allegato di modifica di altre Leggi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO

Modifica di Legge

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI RIVIERA

Circolo di Riviera: Biasca, Claro, Riviera

Bellinzona, 18 aprile 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 8 giugno 2016 n. 104)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo concernente la richiesta un credito quadro d'investimenti di fr. 1'200'000.– e di un credito di gestione di fr. 650'000.– per l'attuazione del Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia nel periodo 2015-2019

(del 18 aprile 2016)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli art. 44-50 e 88-91 della legge sullo sviluppo territoriale (LST) del 21 giugno 2011;
- richiamato il Piano di utilizzazione cantonale del parco delle Gole della Breggia, approvato con decreto legislativo del 10 marzo 1998;
- visto il messaggio 23 dicembre 2015 n. 7157 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 1'200'000.– per gli investimenti e di un credito di gestione di fr. 650'000.– per il finanziamento dell'attuazione del Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia nel periodo 2015-2019.

Art. 2 I crediti di cui all'art. 1 sono iscritti:

- fr. 1'200'000.– al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale;
- fr. 650'000.– al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale.